



COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA
“ARTIGIANI IN PIAZZA”**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 22.06.2011

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ARTIGIANI IN PIAZZA"

ART. 1 ISTITUZIONE

E' istituita nel Comune di Oleggio la Fiera dell'Artigianato denominata "ARTIGIANI IN PIAZZA".

ART. 2 AREA DI SVOLGIMENTO

L'area di svolgimento della manifestazione comprende l'Area dell'Addensamento Storico A1 (Centro Città) ed eventuali altri luoghi ritenuti idonei dalla Giunta Comunale ad ospitare la manifestazione, dove saranno ricavati gli spazi espositivi per i partecipanti.

ART. 3 GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO

La Fiera avrà cadenza annuale, in data fissata dalla Giunta Comunale, sentiti i pareri delle Associazioni di categoria interessate. Orario di svolgimento dell'attività fieristica: dalle ore 10,00 alle ore 19,00.

ART. 4 SISTEMAZIONE ED ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI

Gli operatori possono iniziare l'allestimento degli spazi espositivi dati in concessione dalle ore 07,00. Gli spazi messi a disposizione e le strutture ivi contenute, dovranno essere riconsegnate all'Amministrazione comunale nelle medesime condizioni in cui si trovano all'atto della consegna e non oltre le ore 20,30.

ART. 5 ATTIVITÀ' DI VENDITA

Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con la consegna immediata al pubblico. Ogni operatore dovrà esporre in modo chiaramente visibile il prezzo di ogni prodotto posto in vendita. Devono comunque essere applicate tutte le normative igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti.

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi ad esporre alla Fiera dell'Artigianato:

1. le imprese artigiane (o loro consorzi) regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 443, in regola con le prescritte normative di legge vigenti al momento della manifestazione;

ART. 7 AMMISSIONE

La partecipazione alla Fiera dell'Artigianato è subordinata all'ottenimento della concessione dello spazio espositivo rilasciato su specifica domanda che deve essere fatta pervenire al Comune entro 30 giorni dalla manifestazione. Oltre tale termine le domande di ammissione saranno prese in considerazione solo compatibilmente alle disponibilità di spazio. La domanda deve contenere:

1. complete generalità o ragione sociale;
2. domicilio fiscale e numero codice fiscale o partita IVA.

Gli operatori di cui al precedente art. 6, dovranno comprovare l'appartenenza all'Albo delle Imprese Artigiane fornendo un recente certificato di iscrizione oppure, ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, idonea autocertificazione.

Ogni operatore dovrà presentare nell'area assegnata unicamente prodotti di propria fabbricazione o produzione.

L'ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione dell'area, a norma del successivo articolo 8, avverrà compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi.

Il Comune, sentite le Associazioni di categoria degli Artigiani maggiormente rappresentative, si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione alla manifestazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, che il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità.

Il rifiuto di ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo a titolo di danno o interesse.

Le domande di ammissione non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta.

ART. 8 ASSEGNAZIONE DELLE AREE

L'assegnazione delle stesse viene effettuata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in considerazione dell'interesse generale della manifestazione e delle eventuali ripartizioni per settori merceologici, in base ai seguenti criteri preferenziali:

1. ordine cronologico della presentazione della domanda;
2. pregio dei prodotti che verranno esposti e commercializzati.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di modificare l'ubicazione ed il collocamento del posteggio in un primo tempo assegnato, oppure di variare la conformazione o di modificare le dimensioni qualora le circostanze lo richiedano.

ART. 9 GESTIONE SPAZIO ESPOSITIVO E RESPONSABILITÀ

La gestione del posteggio dovrà essere fatta direttamente dal concessionario o da persone dallo stesso preventivamente incaricate.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante la manifestazione.

In caso di accertata infrazione le merci introdotte ed esposte abusivamente potranno essere rimosse a rischio e a spese del titolare del posteggio.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi da cui resta escluso, in ogni caso, il Comune.

Inoltre, il Comune non risponderà dei furti, dei danni ai materiali e merci esposte, degli incendi e dei danni da agenti atmosferici che potrebbero manifestarsi nel corso dello svolgimento della fiera.

ART. 10 VIGILANZA ED ASSICURAZIONI

A carico della Ditta che eventualmente riceverà l'incarico dall'Amministrazione alla gestione organizzativa e logistica dell'evento vi sarà la copertura assicurativa e la sorveglianza delle strutture.

La vigilanza organizzativa della manifestazione è affidata al Comando di Polizia Locale.

ART. 11 CORRISPETTIVO

L'azienda espositrice dovrà versare un corrispettivo che darà diritto ad usufruire di uno stand pre - allestito (misura minima mt 2 per 2 circa). Lo stesso sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 12 OBBLIGHI E DIVIETI

E' in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione ed ai suoi scopi.

In particolare ai titolari di posteggio è tassativamente vietato:

1. la collocazione delle merci e delle attrezzature all'esterno dell'area di concessione, ed in ogni caso l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
2. la cessione, totale o parziale, a terzi degli spazi assegnati;
3. l'occupazione delle corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di svolgimento della fiera;
4. l'abbandono del posteggio prima dell'orario di chiusura della manifestazione;

5. l'uso di altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
6. la messa in azione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione del Comune;
7. l'esposizione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 7;
8. la distribuzione, all'esterno del proprio posteggio, di materiale informativo o pubblicitario e l'esposizione di manifesti.

ART. 13 SANZIONI

Per le infrazioni alle norme di cui al presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito in materia dalla Legge Regionale n. 47/87 e s.m.i., nonché alle norme di cui al regolamento di Polizia Urbana. Per quanto non espressamente stabilito da altra fonte normativa, le violazioni di cui al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, secondo le norme della Legge 24/11/1981, n. 689.

L'inosservanza delle norme sopra riportate può comportare l'immediata chiusura del posteggio e l'esclusione dalla manifestazione.